



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 320 del 14-10-2014

(n. 1762 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

RAMMENTATO che l'Ente ha in corso accordi contrattuali con la società Soget spa, con sede legale in Pescara, Via Venezia, n. 49, per lo svolgimento di attività di supporto alla riscossione ordinaria e/o alle attività di accertamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili / Imposta Municipale Propria, nonché di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani / Tassa sui rifiuti: quanto precede avuto riguardo alle disposizioni normative, previste dall'art. 13, comma 1, d.l. 201/2011, e dal comma 639 dell'articolo unico della legge n. 147/2013, che hanno, rispettivamente, disposto l'istituzione, in via sperimentale ed a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria e della TARI (Tassa sui rifiuti) quale componente dell'Imposta Unica Comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione della TARSU e della TIA;

RAMMENTATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 2-ter dell'articolo 10 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013, nel testo oggi in vigore, dal 1° gennaio 2014, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 610, della citata L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, ha stabilito che i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014;

OSSERVATO, quindi, che le citate disposizioni normative hanno prorogato al 31 dicembre 2014 gli accordi contrattuali in essere con il predetto ex concessionario della riscossione;

RICHIAMATE, ancora, le disposizioni recate dall'art. 8, comma 8, del d.l. n. 66/2014, il quale ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. La medesima disposizione normativa, inoltre, ha concesso la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione;

RAMMENTATA, quindi, la propria nota prot. n. 20140028714 del 7 ottobre 2014, con la quale è stata esercitata la facoltà di cui al citato comma 8, mediante richiesta al predetto ex concessionario della riscossione di riduzione degli importi contrattuali in essere, stabiliti in misura percentuale sulle somme effettivamente riscosse;

CONSIDERATO che il suddetto ex concessionario ha comunicato di voler aderire alla richiesta rinegoziazione, proponendo una riduzione dell'aggio vigente, da applicare sulle somme riscosse, dal 25% al 22%: il citato ex concessionario, peraltro, con la medesima nota, ha altresì invitato l'Amministrazione a

valutare la possibilità di estendere gli accordi contrattuali in essere in materia di attività di supporto all'accertamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, come ridefiniti, per quanto concerne i corrispettivi economici, in applicazione delle disposizioni normative di cui sopra, alle analoghe attività in materia di Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione G.C. n. 194 del 09.10.2014 con la quale, considerata la sostanziale corrispondenza della disciplina dei due tributi (l'imposta municipale propria ha, come noto, sostituito l'imposta comunale sugli immobili) e, per converso, la possibilità di assicurare, per il tramite di tale misura, continuità nell'erogazione dei servizi in discorso, continuità garantita dalla circostanza della unicità della banca dati da utilizzare per la gestione delle attività in questione, e ritenuta la predetta estensione meritevole di accoglimento, si delegava al sottoscritto il compimento di ogni attività amministrativa diretta all'estensione all'Imposta Municipale Propria degli accordi contrattuali in essere in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

RAMMENTATO, peraltro, che con la citata deliberazione si ponevano limitazioni alla delega, come in precedenza rappresentava, conferita al sottoscritto, affinché la predetta estensione degli accordi contrattuali in essere fosse limitata, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, alle sole annualità 2012 e 2013, per le quali l'Imposta Municipale Propria è stata introdotta ed applicata in via sperimentale: quanto precede in considerazione della necessità che le attività di accertamento in materia di Imposta Municipale Propria, dal 2014 non più sperimentale, siano condotte nell'ambito delle complessive attività di accertamento in materia di Imposta Unica Comunale, e quindi in connessione con le analoghe attività in materia di Tassa sui servizi indivisibili (la cui base imponibile e i cui metodi di calcolo ricalcano, sostanzialmente, quelli dell'Imposta Municipale Propria) e di Tassa sui rifiuti;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla predetta estensione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di estendere all'Imposta Municipale Propria gli accordi contrattuali e tecnici in essere in materia di attività di supporto all'accertamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, come ridefiniti, per quanto concerne i corrispettivi economici, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 8, comma 8, del d.l. n. 66/2014;
3. Di limitare, per quanto in premessa riportato, l'estensione di cui al precedente punto 2 alle sole annualità d'imposta 2012 e 2013, per le quali l'imposta in discorso è stata introdotta ed applicata in via sperimentale.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 16-10-2014